



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 493 DEL 3/9/2015

Oggetto: xxxxx xxxxx – ricorso in Cassazione avverso sentenza n. xxx/2014 della Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari – Costituzione in giudizio.

IL COMMISSARIO,

VISTA la L.R. 8/8/2006 n.12;

VISTO lo Statuto vigente dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 05/03/2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 04/08/2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 38/22 del 28 luglio 2015, rettificata dalla successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/39 del 7 agosto 2015, con la quale l'Ing. Sergio Virgilio Cocciu è stato nominato, a decorrere dal 3 agosto 2015, Commissario Straordinario dell'AREA, per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge regionale di riforma dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi;

VISTO l'art. 14 dello Statuto che recita *"in caso di vacanza, di assenza o di impedimento del Direttore Generale si applicano le disposizioni previste in materia dall'art. 30 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31"*;

DATO ATTO che, ai sensi del predetto art. 30 della L.R. n. 31/1998, le funzioni di Direttore Generale sono svolte dall'Ingegnere Marco Crucitti;

VISTA la D.D.G. n. 423 del 11/06/2014 con la quale il Direttore Generale ha assunto *ad interim* l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Legale della Direzione Generale;

Su proposta del Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Legale;

PREMESSO CHE:

- con ricorso del xx/xx/15, notificato in pari data presso lo studio dell'Avv. Albertina Manconi, xxxxx xxxxx, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Sechi, impugnava, nanti la Corte di Cassazione, la sentenza n. xxx/2014 del xx/xx/2014 della Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, chiedendo *"la cassazione della stessa, con rinvio per un nuovo esame nel merito. Qualora ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito circa le questioni prospettate, chiede cassare la sentenza n. xxx/2014, accogliendo le*

richieste della ricorrente con ogni consequenziale statuizione, pure in ordine alle spese dei tre gradi di giudizio”;

- la sentenza impugnata aveva accolto l'appello proposto dall'AREA avverso la sentenza n. xxx/2010 del Tribunale di Tempio Pausania Sez. distaccata di Olbia, condannando la xxxxx al pagamento di € 2.190,07 per canoni scaduti al 31/12/99, oltre interessi legali; condannava l'appellata alla rifusione dei compensi, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio a favore dell'Azienda;

- la detta sentenza di primo grado, di contro, accoglieva la domanda proposta dalla xxxxx, condannando l'Istituto a versare alla ricorrente la somma di € 2.234,46 per canoni eccedenti il dovuto, nonché al pagamento dei compensi e delle spese di lite;

CONSIDERATO il parere del Dirigente dell'Ufficio Legale, il quale reputa che sussistano i presupposti per costituirsi e resistere nel giudizio nanti la Suprema Corte promosso da xxxxx xxxxx;

PRESO ATTO che l'udienza per la discussione orale non è stata ancora fissata;

CONDIVIDENDO la proposta dell'Ufficio Legale;

CONSIDERATO quanto sopra,

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A

- di dare mandato al Direttore Generale di costituirsi nel giudizio in Cassazione promosso da xxxxx xxxxx, per le motivazioni riportate in premessa, adottando gli atti conseguenti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 3/9/2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to (Ing. Sergio Virgilio Cocciu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

F.to (Ing. Marco Crucitti)